

**COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Provincia di Catanzaro)**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI
SEGUENTI TRIBUTI:**

- Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Servizio Acquedotto, canoni acqua potabile, reflua e depurazione.

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA
(C.I.G.)
N. 72032272F7.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Giovanni Eugenio Macchione**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio della gestione ordinaria, dell'accertamento e della riscossione bonaria e coattiva dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dei canoni acqua potabile, depurazione e reflua.

Art. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di cui all'art. 1 è affidata alla ditta concessionaria (di seguito denominata concessionario) aggiudicataria, che provvederà a proprie cure e spese ad espletare tutte le procedure necessarie.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. Inoltre, è obbligato ad attenersi tassativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato e a mantenere costanti contatti con l'Ufficio Tributi del Comune, nonché ad eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente dell'Area Tributi.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, che potrà essere rinnovata o prorogata secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Le condizioni saranno riviste, di comune accordo tra le parti, nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

Art. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Saranno ammesse a partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio solo ed esclusivamente le società/imprese iscritte all'Albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11.09.2000, n. 289, art. 6, comma 1, e s. m. i., istituito ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 relativo ai soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni.

Per la descrizione dettagliata dei requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio viene compensato ad aggio.

L'aggio a favore del concessionario è determinato nella misura del [REDACTED] (oltre IVA) calcolato sulle somme effettivamente riscosse risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Il concessionario potrà trattenere l'aggio di sua spettanza dalle somme riscosse sul suo conto e da versare all'Ente.

È ammessa la compensazione tra le somme che deve versare il concessionario ed il corrispettivo (aggio) che quest'ultimo deve ricevere dal Comune.

Art. 6 NORME APPLICABILI

Le rilevazioni dovranno avvenire a norma della presente capitolato, delle norme vigenti in materia tributaria relativamente ai tributi in questione, nonché seguendo i regolamenti, le ordinanze gli atti comunali in vigore, l'art. 1655 e seguenti del Codice Civile e gli artt. 326, 616 e 623 del Codice Penale.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al decreto legge 30 giugno 2003, n. 196, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.

Per il recupero coattivo troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni normative che disciplinano l'attività svolta dai concessionari, meglio specificate nel TITOLO V del presente capitolato.

Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà l'obbligo di creare un'anagrafe tributaria unica, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento e per la riscossione dei tributi e del canone servizio idrico.

In caso di bisogno per l'accertamento e le notifiche sul territorio, il concessionario potrà avvalersi dell'ausilio di giovani in attesa di occupazione nel Comune di Nocera Terinese, che siano in possesso dei requisiti di idoneità alle mansioni a cui saranno adibiti. Dovranno essere istruiti sul servizio da svolgere e sul contegno da tenere nei confronti degli utenti. Inoltre:

- tutti gli addetti al servizio, che si recheranno sul territorio comunale, dovranno essere dotati di un cartellino di riconoscimento (rilasciato dal Sindaco) con fotografia, dati anagrafici, nome del concessionario, qualifica dell'operatore e con timbro a secco del Comune.

Per rispetto delle esigenze di sicurezza degli utenti e per agevolare l'attività di accertamento proprietà private, il cartellino dovrà essere tenuto esposto in modo ben visibile;

- tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali saranno a carico del concessionario, il quale ne è responsabile anche in deroga alle norme che, eventualmente, disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con l'esclusione di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo;

- il personale, durante il servizio, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti degli utenti. Il concessionario dovrà multare o nel caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per il concessionario.

Durante la rilevazione, il personale, accertata l'assenza dell'utente, dovrà rilasciare apposito avviso con la data del successivo passaggio;

- le notizie relative all'attività di censimento, di cui sia venuto a conoscenza il personale in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate dal concessionario o da parte di chiunque collabori con esso per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento dei servizi. Per l'inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione dell'addebito e adeguate valutazioni, potrà applicare una penale pari a € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna violazione.

Art. 8 SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere all'acquisto e alla manutenzione, a sue spese, dei supporti necessari allo svolgimento del servizio. Inoltre, sono a suo esclusivo carico le spese relative ai mezzi di trasporto, ai carburanti, ai lubrificanti, all'assicurazione obbligatoria, ai materiali di consumo e a tutte le spese attinenti.

Art. 9 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE

L'Amministrazione Comunale avrà diritto di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli, al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario mediante lettera raccomandata A.R., nella quale saranno elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni notificate dovrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti interessate, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della sopra citata raccomandata. Il concessionario è tenuto a fornire al Comune tutte le notizie e gli atti richiesti.

TITOLO II

TASSA SUI RIFIUTI

Art. 10 ACCERTAMENTO TARI.

Per svolgere l'attività di accertamento, il concessionario dovrà reperire presso l'ente dichiarazioni, dati catastali degli immobili e relative planimetrie, versamenti, regolamenti ed ogni altro atto ritenuto, di comune accordo, utile alla migliore riuscita del servizio.

Inoltre, dovrà effettuare:

- a) la bonifica dei dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradale comunale con quello catastale, ecc.);
- b) l'abbinamento degli immobili ed individuazione di quelli non dichiarati;
- c) la determinazione delle superfici dei locali soggetti a tassazione;
- d) l'individuazione delle posizioni anomale;
- e) l'emissione e la postalizzazione degli avvisi di accertamento;
- f) il front office per la gestione e la raccolta delle eventuali richieste in autotutela presentate, con conseguente aggiornamento della banca dati;
- g) l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, ove richiesto dal contribuente;
- h) l'accertamento degli importi accertati o liquidati e la relativa rendicontazione.

Art. 11 CONTROLLO DATI ED EMISSIONE RUOLI ED AVVISI

A fini di una corretta applicazione della tassa, tutti i dati accertati dal concessionario del servizio dovranno essere incrociati con quelli forniti dagli Uffici competenti (archivi ANCI-CNC, ruoli, tabulati IVA, catasto ENEL, tabulati catastali, autodenunce) e, solo dopo l'esaurimento di tale fase, il concessionario potrà emettere:

- il ruolo TARI riferito all'anno solare e sulla base delle denunce valide nel periodo contabile;
- gli avvisi di pagamento TARI.

Art. 12 AVVISI DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE

L'avviso di pagamento della TARI, che dovrà essere inviato ai contribuenti, dovrà contenere dettagliatamente l'elenco degli immobili, il numero dei soggetti componenti il nucleo familiare, le istruzioni per il pagamento del tributo e, in allegato, i modelli F24 allegati e compilati. Nell'ipotesi di aziende, l'avviso dovrà indicare anche il tipo di attività prevista dal DPR 27 aprile 1999 n°158.

Art. 13 SPESE DI CONSEGNA E DI NOTIFICA

Le spese di consegna e di notifica sono a carico dell'Ente. Il concessionario, comunque, per evitare aggravio di spese, ove possibile, dovrà rendersi disponibile ad effettuare, avvalendosi dei suoi messi notificatori e al costo previsto per l'affrancatura ordinaria, le notifiche a mani.

Art. 14 RISCOSSIONE DELLA TARI

La riscossione del tributo dovrà essere effettuata direttamente tramite i canali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 15 ACCERTAMENTO SERVIZIO IDRICO

Il concessionario ha l'obbligo di costituire, in occasione del sopralluogo per la lettura dei contatori idrometrici, il registro di tutte le utenze esistenti sul territorio compilando una scheda anagrafica contenente i dati del contribuente/utente (codice fiscale, luogo di residenza, di utenza, ecc.), le notizie relative all'ubicazione e alla toponomastica, nonché una scheda di servizio nella quale dovranno essere riportate tutte le notizie attinenti all'identificazione esatta dell'utenza, all'ubicazione del gruppo di misura ed alla matricola del contatore.

Dovranno rimanere iscritte nel registro di cui sopra tutte le utenze il cui "distacco" sia avvenuto mediante la semplice chiusura e sigillatura del rubinetto limitatore di portata o del contatore o quelle sospese. Dovranno, invece, essere archiviate tutte le utenze il cui "distacco" sia avvenuto mediante l'isolamento effettivo della condotta relativa alla presa dell'acquedotto comunale o da una derivazione di esso. Sul registro utenze, per ciascuna utenza, dovranno essere annotati oltre ai dati identificativi e a quelli relativi ai consumi, tutti gli eventi significativi di natura contrattuale, tecnica, economica e sanzionatoria.

Dovrà essere redatto l'elenco delle utenze secondo gli itinerari stradali di lettura e secondo i bacini di servizio.

Tutte le utenze di nuova iscrizione dovranno essere comunicate al Comune.

Art. 16 COMUNICAZIONE DEI CONSUMI

Il concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, dovrà comunicare agli utenti i consumi accertati durante lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori idrometrici.

Art. 17 IRREGOLARITA' ACCERTATE

Nel caso in cui gli addetti alla lettura verranno a conoscenza di contatori idrometrici:

- non registrati;
- di cui viene fatto un uso improprio;
- installati su immobili non censiti o abusivi;
- utilizzati per più unità immobiliari;
- comunque non regolari;

dovranno provvedere a:

1. darne comunicazione, in forma scritta, al Comune;
2. invitare l'utente a regolarizzare la sua posizione;
3. regolarizzarli direttamente per la parte di competenza;
4. iscriverli nell'apposito registro con le modalità previste dal regolamento comunale.

Art. 18 REGISTRAZIONE DEI CONSUMI

Il concessionario dovrà registrare i consumi di ogni singola utenza e contabilizzare, secondo le tariffe in vigore, il consumo complessivo e tutto quanto è dovuto da ogni singolo utente in ordine alla fornitura idrica, allo smaltimento delle acque reflue e depurazione.

Allo stesso modo, sulla scheda di servizio dovranno essere registrati tutti gli eventi significativi riguardanti l'utenza stessa. Al fine di controllare e limitare perdite ed eventuali prelievi indebiti, il concessionario dovrà registrare i consumi risultanti dai gruppi di misura generali posti a monte di utenze condominiali, su linee derivate, o su nodi particolari dell'acquedotto, costituendo e tenendo aggiornata una scheda per ogni singolo contatore generale completa di tutti i dati identificativi, ubicativi e di consumo delle utenze a valle.

Art. 19 STAMPA RUOLI E AVVISI

Esaurita la fase dell'accertamento, il concessionario dovrà effettuare la stampa dei ruoli principali, da sottoporre approvazione degli organi competenti, e l'emissione e consegna agli utenti degli avvisi di pagamento, rispettando le rateizzazioni disposte dall'Ente.

Successivamente, individuati i non paganti, dovrà essere predisposta la lista degli utenti morosi per procedere alla loro messa in mora con la notifica del sollecito di pagamento. In ogni caso, si dovrà procedere come stabilito dal *Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile*.

Art. 20 CONSEGNA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Le spese di consegna e di notifica a carico dell'Ente. Il concessionario, comunque, per evitare aggravio di spese, ove possibile, dovrà rendersi disponibile ad effettuare, avvalendosi dei suoi messi notificatori e al costo previsto per l'affrancatura ordinaria, le notifiche a mani.

Art. 21 RISCOSSIONE DEI CANONI ACQUA POTABILE ED ACCESSORI

La riscossione dei canoni verrà effettuata direttamente dal Comune sul c/c postale dedicato a tale servizio.

TITOLO IV

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22 ACCERTAMENTO I.M.U. e TASI

Per svolgere l'attività di accertamento, il concessionario dovrà reperire presso l'ente dichiarazioni e comunicazioni, denunce di successione, dati catastali degli immobili, piani regolatori e mappe, versamenti, regolamenti ed ogni altro atto ritenuto, di comune accordo, utile alla migliore riuscita del servizio.

Inoltre, dovrà effettuare:

- a) la bonifica dei dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradale comunale con quello catastale, detrazione abitazione principale, ecc.);
- b) l'abbinamento degli immobili, aree fabbricabili incluse, ed individuazione di quelli non dichiarati;
- c) l'individuazione delle posizioni anomale;
- d) l'emissione e la postalizzazione degli avvisi di accertamento;
- e) il front office per la gestione e la raccolta delle eventuali richieste in autotutela presentate, con conseguente aggiornamento della banca dati;
- f) l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, ove richiesto dal contribuente;
- g) l'accertamento degli importi accertati o liquidati e relativa rendicontazione.

Art. 23 CONTROLLO DATI ED EMISSIONE RUOLI ED AVVISI

Tutti i dati accertati dal concessionario, ai fini di una corretta applicazione del tributo, dovranno essere incrociati con quelli forniti dagli Uffici competenti (archivi ANCI-CNC, ruoli, tabulati IVA, catasto ENEL, tabulati catastali, autodenunce). Solo dopo l'esaurimento di questa fase, il concessionario potrà emettere il ruolo e gli avvisi IMU e TASI.

Art. 24 AVVISI DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE

Il concessionario dovrà predisporre ed inviare ai contribuenti, in congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento dell'acconto (16 giugno) e del saldo (16 dicembre), una comunicazione dettagliata degli immobili soggetti a tassazione, contenente le istruzioni per il pagamento dei Tributi e con modello F24 allegato compilato.

L'incasso dell'imposta dovrà essere effettuato sia attraverso il canale postale che attraverso gli altri canali di pagamento messi a disposizione dei contribuenti/cittadini.

Tutti i dati riportati nei modelli di versamento, compresi i flussi dei pagamenti effettuati con modello F24, dovranno essere acquisiti ed informatizzati.

Il concessionario dovrà rendicontare all'ente i dati della riscossione secondo le disposizioni delle normative vigenti.

Art. 25 SPESE DI CONSEGNA E DI NOTIFICA

Le spese di consegna e di notifica sono a carico dell'Ente. Il concessionario, comunque, per evitare aggravio di spese, ove possibile, dovrà rendersi disponibile ad effettuare la notifica a mani, avvalendosi dei suoi messi notificatori e al costo previsto per l'affrancatura ordinaria.

Art. 26 RISCOSSIONE DELL'I.M.U E DELLA TASI

La riscossione del tributo dovrà essere effettuata direttamente tramite i canali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 27 RECUPERO COATTIVO

Il concessionario, necessariamente iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituito presso il Ministero delle Finanze (vedi art. 4 del presente capitolato), dovrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Per consentire, secondo le modalità previste dalla legge, lo svolgimento di tale attività di riscossione coattiva il Comune concede al concessionario il diritto di riscuotere direttamente, sul conto corrente postale intestato al concessionario medesimo, le somme che dovrà recuperare coattivamente dai contribuenti morosi per conto del Comune stesso, fatti salvi comunque i versamenti effettuati spontaneamente sul conto corrente dell'Ente.

Tale fase della riscossione sul conto del concessionario avrà inizio a partire dal momento della notifica degli avvisi di accertamento.

Il concessionario comunque dovrà riversare sul conto corrente del Comune, al netto dell'aggio e delle eventuali spese, le somme versate dai contribuenti, nonché quelle riscosse coattivamente a mezzo dell'ufficiale di riscossione e/o dell'ufficiale giudiziario.

Il limite al di sotto del quale non si deve procedere al recupero coattivo delle somme non versate è quello indicato nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 28 SPESE

Graveranno sui contribuenti morosi, secondo le normative vigenti, le spese relative al recupero coattivo dei crediti (spese di notifica e di esecuzione) e sul Comune il rimborso delle eventuali spese vive, che sarà necessario sostenere.

Il concessionario quando si troverà dinanzi a situazioni particolari (famiglie indigenti, povertà estrema, persone alle quali l'Ente fornisce sussidi particolari, ecc.), idonee a rendere la procedura esecutiva antieconomica, ovvero le spese esecutive potrebbero superare il ricavato che deriverebbe dalla vendita dei beni pignorati, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune, che potrà effettuare le dovute valutazioni

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 CAUZIONE

Il concessionario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia, pari a € 20.400 (ventimilaquattrocento), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concessionario.

La cauzione potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione della convenzione saranno a carico del concessionario che si aggiudicherà il servizio.

Art. 31 INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione e l'interpretazione della convenzione saranno sottoposte ad un tentativo di accordo bonario tra le parti, che dovranno impegnarsi a conciliare.

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

Art. 32 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al bando e al disciplinare di gara, nonché alle disposizioni vigenti.

Art. 33 DISPOSIZIONE FINALE

Nell'ipotesi in cui, per il subentro di eventuali nuove disposizioni legislative, i tributi e canoni oggetto del presente capitolato venissero sostituiti con nuovi tributi, tariffe o canoni, il concessionario continuerà la gestione delle nuove entrate, in sostituzione di quelle affidate in concessione, fino alla scadenza del contratto.

I servizi migliorativi/aggiuntivi offerti dall'impresa aggiudicatrice dovranno essere svolti in conformità delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali dell'Ente e nelle disposizioni di legge.